



## VENETO: GLI AGROTECNICI COMPETENTI ALLA REDAZIONE DEI PIANI PER L'EDIFICABILITA'

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 11, del 28 gennaio 2014, è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta regionale n. 2879 del 30.12.2013 relativa alla *“Semplificazione degli adempimenti nel settore primario”*, che interessa particolarmente gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati liberi professionisti nella parte riferita alla *“Edificabilità nelle zone agricole”* e segnatamente al punto 2 della Deliberazione n. 2879/2013 recante *“Definizione dei parametri per la redazione e la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all’art. 44 c.1 della L.R. n. 11/2004”*.

L’articolo 44, comma 1, della legge regionale n. 11/04 considera ammissibili, nelle zone agricole, i soli interventi edilizi che risultano funzionali all’esercizio dell’attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive e l’attività edificatoria è riconosciuta esclusivamente all’imprenditore agricolo titolare di un’azienda agricola in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- iscrizione all’Anagrafe regionale, nell’ambito del Sistema informativo del settore primario (SISP);
- occupazione regolare e permanente di almeno una unità lavorativa a tempo pieno, regolarmente iscritta nei ruoli previdenziali agricoli presso l’INPS, con la sola eccezione delle aziende ubicate nelle zone montane;
- redditività uguale o superiore ai valori di riferimento determinati sulla base dei parametri determinati dalla Giunta Regionale.

Gli interventi edilizi in parola sono consentiti, previa presentazione da parte dell’imprenditore agricolo di un “Piano aziendale”, redatto **da un tecnico abilitato del settore**, approvato dallo Sportello Unico Agricolo di AVEPA (SUA), contenente i seguenti elementi:

- la dichiarazione dell’iscrizione all’Anagrafe regionale, la dichiarazione dell’occupazione di almeno una unità lavorativa iscritta ai ruoli previdenziali agricoli presso l’INPS, nonché il possesso del requisito di redditività minima;
- la descrizione analitica dei fattori costitutivi l’azienda agricola: numero di occupati, dettaglio delle superfici, delle coltivazioni, degli allevamenti, delle produzioni realizzate, delle attività connesse e dei fabbricati esistenti;
- la decisione dettagliata degli interventi edilizi, residenziali o agricolo-produttivi che si ritengono necessari per l’azienda agricola, con l’indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione, nonché la dichiarazione che nell’azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti;

gli elementi descrittivi costituenti il “Piano aziendale” rientrano tutti nelle competenze professionali degli **Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, i quali pertanto rientrano ad ogni effetto nella definizione “tecnico abilitato”**.

[Scarica la Deliberazione Giunta regionale del Veneto n. 2879/2013](#)